

REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Approvato con delibera S.A. n. 15 del 16 settembre 2015

Emanato con D.R. 3688-2015

Trasmesso il 30.10.2015 con nota rettorale n. 73885 a firma della Prof.ssa Serio.

Approvato dal Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche il 27 novembre 2015, revisionato il 18 gennaio 2016 per quanto concerne gli artt. 6 e 7 e il 17 maggio 2017 per quanto concerne l'art. 1

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea. La prova finale consiste in una prova orale secondo le modalità definite nel successivo art. 4 e congruentemente agli obiettivi formativi del corso di studio.

Ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche (CISC) definisce il calendario delle prove finali, d'intesa con il Coordinatore della Struttura di raccordo all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di ateneo, e stabilisce le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU (6) assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda presso la segreteria didattica della Presidenza di Corso di studio, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della sessione di laurea.

Art. 3 Commissione Prova Finale

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra Professori e Ricercatori.

Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

Art. 4 Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito web del corso stesso. Basandosi sulla bibliografia indicata, nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico l'argomento proposto.

La prova finale si svolgerà secondo calendario didattico della Scuola e comunque successivamente all'ultimo appello di esami di profitto utile per i laureandi.

L'iscrizione alla prova finale avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene

con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la prova per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo.

Art. 5 Conferimento del Titolo

- 1) Lo studente che ha superato la prova finale inoltra, entro il termine stabilito, la domanda di conferimento del titolo di laurea alla Segreteria Didattica della Scuola di pertinenza.
- 2) Operate le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente viene iscritto d'ufficio nelle liste di proclamazione secondo il calendario definito dalla Scuola.
- 3) La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo avvengono in seduta pubblica contestualmente alle proclamazioni previste per le sessioni ordinarie di laurea.

Art.6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale), con peso i CFU assegnati all'insegnamento.
 - a Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi della studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera.
2. La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti:
 - a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode (ovvero 0.3 per insegnamenti di 6-9 CFU e 0.5 per insegnamenti con numero di CFU > 9).
 - b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
 - c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
 - d. un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi (6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ; 5 punti se la media di partenza è $= 27$; 4 punti con media $= 26$; 3 punti con media < 26 e ≥ 24 ; 2 punti con media < 24 e ≥ 22 ; 0 punti con media < 22).

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centesimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art. 7 Norme transitorie

Il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche (CISC) definisce le modalità della prova finale (secondo le linee guida definite nell'art. 4) congruente con gli obiettivi formativi del corso di studio. Apporta le modifiche all'Ordinamento didattico del Corso di studio da introdurre in banca dati SUA

nel rispetto delle scadenze fissate dal MIUR per l'A.A. 2016/2017.

Il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche e le competenti strutture didattiche di riferimento deliberano l'entrata in vigore della nuova modalità della prova finale che sarà comunque a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli immatricolati/iscritti al primo anno nell'A.A. 2016/2017.

L'esecuzione della presente delibera, con particolare riguardo agli aspetti legati alle competenze delle Segreterie Studenti sarà oggetto di successiva determinazione.

La presente delibera e il Regolamento sulla prova finale del corso di laurea (L) viene pubblicato sul sito web del Corso di studio.